

ALLEGATO “A”

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO E PER LA RICHIESTA DI PARERI LEGALI

Sommario		
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione.....	pag.	1
Art. 2 - Istituzione dell'Albo comunale (<i>Short list</i>) di Avvocati patrocinatori del Comune.....	pag.	2
Art. 3 – Requisiti per l’inserimento nell’Albo.....	pag.	3
Art. 4 – Richiesta di iscrizione all’Albo.....	pag.	4
Art. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’Albo.....	pag.	5
Art. 6 - Cancellazione dall’Albo.....	pag.	6
Art. 7 – Registro.....	pag.	6
Art. 8 – Pubblicità.....	pag.	6
Art. 9 – Trattamento dei dati personali.....	pag.	6

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri per l'affidamento di servizi legali di cui all'articolo 56, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023, che, ai sensi del precedente art. 13 co. 2, sono esclusi dall'applicazione del cd. “Codice dei contratti pubblici” pur nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, da parte del Comune di Mazara del Vallo a professionisti esterni all'Amministrazione.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio o in sede precontenziosa conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco così come previsto dall'art. 19 dello Statuto del Comune di Mazara del Vallo. In caso di assenza o impedimento di questi, a colui il quale lo sostituisce secondo la normativa vigente.
4. Il Sindaco determina la costituzione in giudizio dell'Ente, sia se il Comune è soggetto passivo, sia se è soggetto attivo, su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio competente per materia o, nei casi in cui non sia possibile una tale individuazione, su proposta dell'Ufficio legale, ed autorizza, conseguentemente, la costituzione in giudizio e conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite. La proposta del Dirigente Responsabile del Servizio competente *ratione materiae* deve contenere l'esposizione sintetica, ma esaustiva, delle ragioni di fatto e di diritto che impongano o rendano opportuna l'azione o la resistenza in giudizio, tenuto conto della relazione fornita dal Servizio competente in merito all'oggetto del contenzioso e delle valutazioni giuridiche espresse dall'Avvocatura comunale.
5. Le proposte di cui al precedente punto 4 devono essere accompagnate da sintetica relazione del Responsabile del Servizio competente per materia, contenente, tra l'altro, le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio. Alla relazione deve, altresì, essere allegata tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi.
6. Sono vietate liti temerarie le quali rappresentano solo fonti di danno erariale per il Comune.
7. Gli incarichi legali e la rappresentanza in giudizio dell'Ente è, di norma, affidata all'Avvocatura dell'Ente.
8. Gli incarichi legali possono essere affidati a professionisti del libero foro:

- quando si tratti di patrocini dinanzi alle Magistrature Superiori in assenza di Avvocati interni a ciò abilitati;
- quando, su attestazione del Dirigente dell'Avvocatura Comunale, l'eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura comunale e pertanto l'elevato numero di cause patrocinate dal servizio (debitamente documentato) non consentano l'espletamento dell'incarico in modo adeguato;
- quando, su attestazione del Dirigente dell'Avvocatura Comunale, l'eccessivo tecnicismo di alcune vertenze richiede una maggiore esperienza e specializzazione o si tratti di materie non rientranti nelle competenze specifiche degli avvocati interni;
- quando si tratti di procedure connesse e collegate ad incarichi già affidati al medesimo avvocato esterno.

Nelle suddette ipotesi e previa motivata e dettagliata relazione in tal senso da parte del Dirigente dell'Avvocatura o comunque dell'Avvocato coordinatore responsabile dell'Avvocatura dell'Ente, gli incarichi legali possono essere affidati a professionisti del libero foro.

9. Il ricorso ad avvocati esterni all'amministrazione comunale è previsto, pertanto, in condizioni di eccezionalità ed alla luce di specifiche motivazioni in applicazione dei requisiti di legittimità previsti dall'art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 in osservanza del quale per conferire un incarico all'esterno l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, per la qual cosa la verifica della indisponibilità delle risorse interne costituisce un *prius* logico necessario nel percorso discrezionale-valutativo, che si conclude con la decisione di conferire l'incarico all'esterno (Corte conti, Sez. contr. reg. Veneto, 22 maggio 2019, n. 114; Corte conti, Sez. III. centr. app., 15 gennaio 2020).

Art. 2 - Istituzione dell'Albo comunale (*Short list*) di Avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Albo (*Short List*) degli Avvocati di fiducia ovvero un elenco aperto dei legali di fiducia cui attingere per conferire all'occorrenza ed in caso di accertata impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Avvocatura comunale, incarichi di patrocinio legale, consulenza, assistenza e difesa nelle controversie che si instaurano tra l'Ente e soggetti terzi ovvero per la richiesta di pareri legali.
2. L'Albo è aperto ai professionisti, singoli od associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, e la sua tenuta è demandata al Servizio legale secondo le modalità descritte nei successivi commi ed è soggetto ad aggiornamento annuale.
3. Le modalità di formazione dell'Albo (*Short list*) ed i criteri di individuazione dei professionisti cui conferire i relativi incarichi sono improntati ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, fermo restando che il suddetto Albo non scaturirà da alcuna procedura di carattere concorsuale né sono previste graduatorie o attribuzioni di punteggi.
4. L'istituzione e l'approvazione dell'Albo è di competenza del Responsabile del Settore in cui è incardinato l'Ufficio Legale, che provvede, altresì, all'individuazione di un referente responsabile ai fini della sua tenuta e del suo aggiornamento.
5. L'Albo è unico e suddiviso nelle sottostanti 5 sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
 - Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)- Consiglio di Stato (C.D.S.) - Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA)- Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.)
 - Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile – Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.)
 - Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO
Assistenza e patrocinio presso: Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.
 - Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d’Assise - Corte d’Appello - Corte d’Assise d’Appello - Cassazione Penale.

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio presso le Corti di Giustizia Tributaria e Cassazione Tributaria (escluse dalla competenza del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi).

6. L’iscrizione nell’elenco avviene mediante richiesta del professionista, singolo od associato, di iscrizione ad una o più sezioni dallo stesso indicate sulla base dell’esperienza professionale maturata e comprovata da curriculum vitae. Ogni professionista può fare richiesta di essere iscritto in non più di due sezioni.
7. Ai fini dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati del Comune di Mazara del Vallo, il Responsabile del Settore in cui è incardinato l’Ufficio Legale, provvede a pubblicare apposito avviso pubblico, dandone la massima pubblicità all’albo pretorio *on line* e sul sito web dell’Ente - sezione "*Amministrazione trasparente*" sotto sezione "*Avvisi e bandi*", oltreché tramite trasmissione all’ordine degli Avvocati di Marsala.
8. Successivamente alla fase istitutiva, l’elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all’uopo pervenute medio tempore.
9. I nominativi dei professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti richiesti, verranno inseriti nell’Elenco in ordine strettamente alfabetico. L’iscrizione nell’elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito, ma individua unicamente i soggetti cui riferirsi ai fini dell’eventuale conferimento dell’incarico.
10. L’Amministrazione mantiene, in casi eccezionali e dandone adeguata e puntuale motivazione, la facoltà di affidare incarichi legali per la rappresentanza in difesa dell’Ente a professionisti di alta specializzazione e particolarmente qualificati nel settore di pertinenza ovvero a cultori della materia e cattedratici di chiara fama benchè non inseriti in elenco, per questioni ritenute di massima complessità o potenzialmente foriere di rilevanti ricadute sull’attività istituzionale dell’Ente ovvero che acquisiscono una particolare valenza politico istituzionale e che richiedono pertanto prestazioni di altissima specializzazione che giustifichino l’individuazione del professionista da incaricare al di fuori dell’Albo, fermo restando che comunque l’affidamento a professionisti non inseriti in elenco resta subordinato a specifica motivazione sulle esigenze sottese, corroborata da specifica relazione da parte dell’Avvocatura dell’Ente. Parimenti l’Amministrazione ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco nel caso in cui si tratti di affidare il patrocinio a professionisti che abbiano patrocinato l’Ente per giudizi connessi o consequenziali a quello per il quale è necessario procedere all’affidamento e per i quali è dunque prevista la medesima istruttoria.
11. Il conferimento dell’incarico avviene con Determinazione del Sindaco e con le modalità di cui al precedente art. 1 comma punto 3, per tutte le esigenze dell’amministrazione comunale alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio presso l’Avvocatura, nel rispetto di quanto stabilito dal presente disciplinare e dalla normativa vigente (art. 7, D.Lgs 165/01).
12. Per le controversie innanzi alla Commissione Tributaria e innanzi al Giudice di Pace, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, il Dirigente competente per materia potrà stare in giudizio personalmente o proporre il Responsabile di EQ del servizio interessato o un funzionario della propria struttura al Sindaco cui compete la nomina del legale dell’Ente.

Art. 3 – Requisiti per l’inserimento nell’Albo

1. Sono ammessi a manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell’Albo gli avvocati liberi professionisti, singoli o associati, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - che siano cittadini italiani;
 - che godano dei diritti civili e politici;
 - che siano in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - che siano regolarmente iscritti ininterrottamente all’Albo professionale degli Avvocati da almeno dieci anni, con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

- che siano, eventualmente, iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori e relativa data di iscrizione;
- che svolgano la libera professione di avvocato con particolare riferimento alla/e materia/e per la/e quale/i si chiede di essere iscritti e che posseggano esperienza professionale/specializzazione nel settore del diritto per il quale si chiede di essere iscritti, da documentarsi nel dettagliato curriculum professionale redatto sotto forma di autocertificazione;
- che non abbiano subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza e che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti;
- che non siano soggetti a misure di prevenzione, anche in corso, a carico proprio e di conviventi, in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale;
- che non si trovino in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune di Mazara del Vallo ai sensi della normativa vigente, impegnandosi a comunicare al medesimo Ente l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 15 giorni dall'insorgere della stessa. Nel caso di Avvocato facente parte di un'Associazione professionale o di un'Impresa tra professionisti, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi dovrà essere rilasciata anche dagli altri associati /soci;
- che non abbiano contenziosi pendenti contro il Comune di Mazara del Vallo, società, consorzi od associazioni da questo partecipate, in entrambi i casi sia in proprio, sia in qualità di difensori di terzi, sia quali componenti di uno studio legale associato;
- che non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice dei Contratti, relativamente alle ipotesi applicabili;
- che siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- che non abbiano a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo Albo, a pena di cancellazione dallo stesso.

2. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio od in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune.
3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Albo, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, decadono dall'iscrizione all'Albo e dagli incarichi eventualmente attribuiti senza pretesa alcuna nei confronti dell'Ente.

Art. 4 - Richiesta di iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione, che potrà riguardare massimo due sezioni dell'elenco a cui si chiede di essere iscritto, resa ai sensi del DPR 445/2000, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal professionista nonché corredata dalla seguente documentazione:

- a. curriculum vitae in formato europeo, datato e debitamente sottoscritto con firma digitale, reso ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, da cui possono desumersi i titoli conseguiti (laurea ed eventuali specializzazioni, iscrizione all'elenco professionale di appartenenza, etc...) e si dia prova del possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione.

Il curriculum dovrà contenere i seguenti dati:

- indicazione delle materie trattate nelle cause patrocinate negli ultimi dieci anni;
- eventuali incarichi e/o collaborazioni con enti pubblici;
- possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie;
- corsi di formazione frequentati;
- indicazione di eventuali pubblicazioni;
- possesso di eventuale abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
- numero e valore delle cause patrocinate negli ultimi dieci anni.

- b. autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale.
 - assenza di condanne penali e sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - n. codice fiscale e n. partita IVA;
- c. dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Mazara del Vallo o in conflitto con gli interessi del Comune medesimo per la durata del rapporto instaurato;
 - d. dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nello schema tipo di disciplinare per il conferimento di incarichi legali approvato dall'Amministrazione Comunale (in atto con deliberazione della Giunta Municipale n.179 del 12/11/2024) e di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - e. impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
 - f. copia della polizza assicurativa professionale per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
2. Il Comune si riserva di verificare, anche a campione, il possesso dei requisiti dichiarati e la regolarità contributiva in capo al professionista, prima dell'inserimento nell'elenco.
 3. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione al momento del conferimento dell'incarico.
 4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.
 5. Le domande unitamente agli allegati dovranno pervenire con le modalità e nei termini specificati nell'Avviso pubblico per la formazione dell'Albo degli Avvocati patrocinatori del Comune di Mazara del Vallo utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata unitamente all'avviso.
 6. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con i requisiti previsti per l'iscrizione determina la decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'Albo.

Art. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo

1. Nei casi di cui al precedente art. 1 comma 8 qualora la rappresentanza e difesa dell'Ente non possa essere affidata all'Avvocatura comunale, in fase di autorizzazione alla costituzione in giudizio ai sensi del precedente art. 2 il Sindaco conferirà l'incarico al professionista iscritto nell'Albo a seconda della tipologia del contenzioso e nel rispetto del criterio di rotazione tra gli iscritti all'Albo, al fine di evitare cumulo di incarichi e tenuto conto della sezione di specializzazione del professionista.
2. Resta in facoltà dell'Amministrazione e per essa del Sindaco, al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico, di richiedere attraverso il servizio legale dell'Ente la consultazione di tre professionisti iscritti nell'elenco, individuati secondo i criteri di cui sopra e nel rispetto del principio di rotazione fra gli iscritti, anche al fine di acquisire, oltre il preventivo di parcella, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.
3. L'incarico verrà conferito alle condizioni di cui al “disciplinare tipo” approvato dalla Giunta Municipale (in atto con deliberazione della Giunta Municipale n.179 del 12/11/2024).
4. Successivamente alla determinazione sindacale di conferimento dell'incarico il Dirigente del Settore in cui è incardinato l'Ufficio legale provvederà ad impegnare la relativa spesa autorizzata dal Sindaco nella determinazione di costituzione in giudizio ed alla formale sottoscrizione del disciplinare di incarico.

5. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal Codice integrativo di comportamento approvato dal Comune di Mazara del Vallo, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione del contratto.
6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati iscritti all'Albo, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico particolarmente complessa implichi conoscenze specifiche in diversi rami del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale unico ai fini del compenso.
7. Le principali condizioni di incarico sono riportate nel disciplinare che il professionista dovrà sottoscrivere secondo lo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 6 - Cancellazione dall'Albo

1. È disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti:
 - che abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
 - che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - che abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
 - abbiano per sé o per terzi contenziosi con l'Ente;
 - su istanza del richiedente.

Art. 7 – Registro

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito il “*Registro degli incarichi conferiti*” e la tenuta dello stesso è affidata all'Ufficio Legale.

Art. 8 – Pubblicità

1. L'Albo dei professionisti Avvocati patrocinatori ed il registro degli incarichi sono pubblici e sono pubblicati sul sito comunale in apposita sezione.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento nonché l'avvio delle relative procedure sono soggetti alla pubblicazione a cura dell'Ufficio Legale sul sito web istituzionale dell'ente alla “*Sezione Amministrazione Trasparente*” in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013.
3. L'Albo dei professionisti avvocati è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *Amministrazione Trasparente* sottosezione *Bandi di gara e contratti*, per tutta il periodo di vigenza e fino all'eventuale richiesta di cancellazione dallo stesso. In caso di effettivo affidamento di specifico incarico, saranno altresì oggetto di pubblicazione tutti i dati di cui all'art. 15 del D.lgs. 33/2013, secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto legislativo stesso.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 101 del 2018 e del GDPR n. 679/2016 i dati forniti dagli interessati o comunque acquisiti dai professionisti sono raccolti dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla formazione e tenuta dell'Albo e per l'eventuale conferimento dell'incarico di patrocinio legale, nel rispetto della normativa vigente, e saranno trattati – anche tramite procedure informatiche – per le finalità inerenti alla gestione dell'elenco nonché dell'incarico eventualmente conferito.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'iscrizione nell'elenco.
2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mazara del Vallo.